

Verbale di Assemblea STRAORDINARIA dei Soci

N 1/21

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 16:30, presso la sede sociale sita in via Monteoliveto, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Paeseggiando, nel rispetto delle norme anti-COVID, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto Sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) **Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig.ra CALLISTO Marisa, il quale chiama alle funzioni di Segretaria il Sig. LEMBO Luigi. Sono intervenuti i soci: SORACE Tania, PERTICARO Danilo, BELLOMUSTO Luca.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'Assemblea Ordinaria. Dopo avere rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda Convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) tutti gli articoli, sia quelli modificati che quelli inseriti ex novo. Le modifiche o integrazioni ex novo sono indicati qui di seguito in *corsivo*:

L'ART. 1 - viene così modificato: *"L'Associazione Culturale Paeseggiando aderisce all'Associazione e rete associativa nazionale dell'ARCI" e ne condivide le finalità, ne adotta lo Statuto per le parti che non sono espressamente previste nel proprio Statuto Associativo e la Tessera, sia quella Nazionale che Sociale. L'Associazione ARCI APS è un Ente del Terzo Settore (ETS), circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del D.M. 341 del 31 luglio 2017 e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la*

distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo"

In conseguenza di ciò integra la propria denominazione con l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) per come previsto dall'art. 35, co. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che sarà indicato come CTS e ss.mm.ii e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni.

L'Associazione Culturale Paeseggiando cambia, quindi, la propria denominazione in ARCI Paeseggiando APS.

L'ART. 2 - SEDE LEGALE E SEDE SECONDARIE - nella parte in cui recita: < I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statuarie > viene integrato con "ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti".

L'ART. 3 - LO SCOPO - è integrato con le seguenti disposizioni:

"Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente".

L'ART. 4 - LA DURATA - è integrato con le seguenti disposizioni: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo".

L'ART. 5 - SOCI - è integrato con le seguenti disposizioni: "Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il



ASSOCIAZIONE CULTURALE
"Paeseggianti"
Tras. Min. Reitano
Via Monteleiveto - 87010 Melito (CS)
C.F. 98100680788

ASSOCIAZIONE CULTURALE
"Paeseggianti"

diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza nei casi previsti più avanti. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, **entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione**, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. **E' abrogata la parte in cui è scritto: "Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60(sessanta) giorni dalla comunicazione di diniego"**.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di

- garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. In mancanza di un Regolamento sul Tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato Territoriale ARCI di riferimento.

La qualifica di socio/a si perde per:

- 3) decesso;
- 4) scioglimento dell'Associazione;
- 5) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- 6) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 7) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- 8) espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- 9) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- 10) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
- 11) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- 12) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- 13) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- 14) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- 15) l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 3 del presente statuto.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 5 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 5, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

L'ART. 6 viene modificato nel Titolo che da "TRASFERIMENTO QUOTE" deve intendersi "PATRIMONIO SOCIALE". E', altresì integrato con le seguenti disposizioni: "Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti di vario genere;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE - è integrato con le seguenti disposizioni: *"L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.*

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature".

Gli Artt. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni che vengono espressi in più articoli nell'ordine che segue:

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Sono Organismi di Direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite

Può essere istituito il Collegio dei Sindaci Revisori che è Organismo di garanzia e di controllo.

Gli Organismi (Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci) durano in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita Delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazioni ovvero l'espressione

del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9

Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti/e i/le Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le Assemblee sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e seconda Convocazione e l'Ordine del Giorno da esporsi in bacheca e da inviare ai/alle soci/e tramite posta elettronica o posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

ART. 10

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione nei casi previsti dagli artt. 12 e (31) del presente Statuto ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci, ove nominato, o almeno un quinto dei/delle Soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la Convocazione.

ART. 11

In prima Convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita la presenza della metà più uno dei/delle Soci/e con diritto al voto. In seconda Convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno a maggioranza dei voti dei/delle Soci/e presenti, salvo le eccezioni previste dall'Art. 12 del presente Statuto.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 12

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle Soci/e è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle Soci/e con diritto al voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per deliberare sulle modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda Convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare su modifiche che afferiscono a trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle Soci/e aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei/delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. (31).

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una Socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa.

Il/la Presidente dell'Associazione propone un/una Segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla

stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle Soci/e presenti con diritto al voto.

Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Nelle Deliberazioni che riguardano l'approvazione del Bilancio e le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi componenti non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono riportate sul Libro dei Verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I Verbali e gli atti allegati sono esposti all'interno della Sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano agli atti associativi a disposizione dei/delle Soci/e per la consultazione.

ART. 14

L'Assemblea generale dei/delle Soci/e:

- *elegge e revoca i componenti degli Organi Sociali;*
- *al termine del mandato discute la Relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;*
- *elegge nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; una Commissione Elettorale composta da almeno tre Soci/e che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;*
- *nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;*
- *approva le linee generali del Programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale Documento economico-programmatico;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulle modificazioni e integrazioni dello Statuto;*
- *delibera sull'assunzione dei Regolamenti interni, compreso il Regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*
- *delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.*

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette eletti fra i/le Soci/e.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'Art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

ART. 16

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi e di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero, costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- *il/la Presidente. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio e, può, in casi d'emergenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere, successivamente, sottoposti a ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile;*
- *il/la Vicepresidente. Il/la Vicepresidente coadiuva il/la Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;*
- *il/la Segretario. Il/la Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Redige i Verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente. Presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;*
- *il/la Tesoriere. Il/la tesoriere tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.*

In caso di dimissioni, di decesso o decadenza del/della Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti o, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dall'Art. 20 del presente Statuto.

Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 18

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- *convocare l'Assemblea dei Soci;*
- *eseguire le Delibere dell'Assemblea;*
- *formulare i Programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- *predisporre il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico-gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Nei limiti previsti dall'art.13, comma 2, del CTS, il Bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto di cassa;*
- *predisporre l'eventuale Bilancio Sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;*
- *individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario o strumentale secondo quanto previsto dall'Art.13, comma 6 del CTS nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al Bilancio;*
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;*
- *predisporre i Regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;*
- *deliberare, all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, sulla modalità di gestione del Tesseramento;*
- *deliberare circa l'ammissione dei/delle Soci/e, delegando uno/a o più Consiglieri/e;*
- *deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;*
- *sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione.*

ART. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le Delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto Verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedono di consultarlo.

ART. 20

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade

Decade, in ogni caso, il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel Verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

ART. 21

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un Organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno,

verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di Consigliere/a e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto Verbale. Tale Verbale è conservato nel Libro Verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 22

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le Soci/e aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un Collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le Soci/e del patrimonio residuo.

ART. 24

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto Nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Le modifiche ed integrazioni apportate allo Statuto sono allegate allo stesso e ne formano parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Paeseggiando APS" e presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto che costituisce parte integrante del precedente Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luigi Lepore
[Signature]

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
"Paeseggiando"**

Teatro "Mino Reitano"
Via Monteoliveto - 87010 Malvito (CS)
C.F. 98100680788

Il Presidente

**IL PRESIDENTE
Marisa Callisto**

[Signature]

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Castrovillari

ATTO REGISTRATO IL 30 MAR 2021

AL N° 175 SERIE 3 PACCO 1

RISCOSSI € ESENTE



OPERATORE TRIBUTARIO
[Signature]

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale